



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Linee guida per la partecipazione dell'Università degli Studi di Brescia in Enti, organismi e soggetti di diritto pubblico e privato

1. Premesse

L'Università degli Studi di Brescia, per il perseguimento dei propri fini istituzionali riconosciuti dallo Statuto, può costituire, partecipare e aderire a diverse tipologie di enti che possono assumere le forme consentite dalla legge, ovvero:

- a) associazioni con o senza personalità giuridica;
- b) centri universitari,
- c) fondazioni,
- d) consorzi,
- e) società consortili,
- f) società di capitali,
- g) enti di diritto pubblico.

Non è possibile costituire o assumere partecipazioni in Enti con fini incompatibili con i propri quelli dell'Ateneo o che esercitino attività che ne possano comunque compromettere il prestigio scientifico ed istituzionale.

2. Principi generali

Le partecipazioni dell'Università di cui all'art. 1 devono uniformarsi ai seguenti principi:

- a) favorire la partecipazione e l'adesione a forme associative con limitazione di responsabilità e dotate di personalità giuridica, ovvero in fase di richiesta;
- b) elevato livello scientifico delle attività;
- c) congruità dell'eventuale apporto economico a carico dell'Università;
- d) disponibilità e individuazione del budget delle risorse finanziarie e/o organizzative necessarie;
- e) salvaguardia della posizione scientifica dell'Università all'interno della composizione degli organismi collegiali e della rappresentanza negli organi di governo della partecipata;
- f) espressa previsione nello Statuto o nei patti parasociali, di clausole di salvaguardia della posizione dell'Università;
- g) esclusione dell'Università dal ripiano di eventuali perdite e/o limitazione delle stesse in ordine alla quota di partecipazione;
- h) assenza di conflitto di interessi, concorrenzialità e duplicazione, diretta o indiretta con le attività dell'Università (si configura una situazione di conflitto di interessi quando la partecipata compia azioni o assuma comportamenti che procurino un vantaggio a danno dell'immagine e/o degli interessi dell'Università o penalizzi la sua attività istituzionale di formazione, ricerca e servizio pubblico);



3. Iter procedurale

La proposta di costituzione o partecipazione di cui all'art. 1 deve essere preliminarmente presentata dal docente o dal gruppo di docenti proponenti a Consiglio di Dipartimento di afferenza.

Nel caso in cui la proposta interessi docenti afferenti a più dipartimenti, la stessa deve essere presentata a ciascun Consiglio.

Il Consiglio di dipartimento valuta il valore scientifico della proposta e la compatibilità della medesima con il rispetto degli impegni didattici e accademici dei proponenti.

Le valutazioni necessarie per verificare l'esistenza dei requisiti/condizioni per la costituzione o la partecipazione ad Ente esistente saranno effettuate dal Consiglio di Amministrazione tramite un'apposita Commissione e previo parere del Senato Accademico.

4. Delibera del Dipartimento/Atto di proposta

Il Dipartimento predisporre ogni idonea documentazione, che deve essere richiamata nella delibera di proposta di adesione o costituzione.

La proposta deve essere accompagnata da un "piano di fattibilità" in cui siano evidenziati:

- a) i presupposti di fatto;
- b) le ragioni giuridiche, economiche (anche in termini di costi/ricavi attesi) e scientifiche che indirizzano la scelta;
- c) l'indicazione delle risorse economiche da destinare alla copertura di eventuali oneri finanziari derivanti dalla partecipazione;
- d) la strumentalità della partecipazione alle finalità istituzionali dell'Università;
- e) nel caso di adesione a Enti già esistenti, la stessa è subordinata alla verifica preventiva del piano finanziario e commerciale la cui documentazione deve essere allegata alla delibera del Dipartimento.

Nel caso di soggetti terzi sottoposti a legislazione straniera e costituiti con partners stranieri, il piano di fattibilità deve contenere una valutazione che tenga conto delle difficoltà derivanti dalla legislazione di riferimento e dalla composizione della compagine sociale.

La proposta va depositata alla Commissione corredata inoltre dalla seguente documentazione:

- bozza dello statuto dell'istituendo Ente ovvero copia dell'atto costitutivo e statuto, in caso di adesione ad un soggetto già costituito;
- "business plan" in caso di costituzione di nuovo soggetto, oppure ultimi 3 bilanci consuntivi, unitamente alle relazioni correlate in caso di adesione ad un soggetto già costituito.

Gli Statuti devono prevedere:

1. durata certa e garanzia di recesso;
2. esplicita previsione di adeguamento di tutti gli atti in relazione alle modifiche della legislazione di settore;
3. espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale e limitazione del concorso dell'Ateneo alla sola quota di partecipazione, sia nel riparto di eventuali perdite che in caso di recesso;
4. clausole di salvaguardia in tema di responsabilità degli enti partecipati;
5. la rappresentanza dell'Ateneo negli organi di governo della partecipata nonché in eventuali organismi deputati alla programmazione della ricerca e/o della didattica;



6. clausole di rinnovo espresso, essendo esclusiva degli organi di governo dell'Ateneo la competenza a deliberarne il rinnovo, previa valutazione;
7. clausole volte a salvaguardare la competenza dell'Ateneo in materia di modifiche statutarie, ove queste incidano sui caratteri strutturali e funzionali della partecipata, quali:
 - a) mutamento di forma giuridica,
 - b) riduzione e/o modifica parziale e/o totale dei compiti dell'Ateneo,
 - c) introduzione oneri di partecipazione in capo agli enti partecipanti,
 - d) aumenti di capitale,
 - e) durata.
8. adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale al fine di consentire la redazione del Bilancio consolidato (art. 5 comma 4 lett. a) L. 240/2010;
9. previsione di eventuali erogazioni a carico dei partecipati, di contributi iniziali per la costituzione del fondo e/o di eventuali contributi annuali ordinari (nei casi espressamente consentiti dalla legge).

5. Responsabilità

Gli atti costitutivi delle strutture cui l'Università partecipa devono prevedere la clausola di limitazione di responsabilità a favore dell'Università.

Tali strutture non devono assumere obbligazioni in nome e/o per conto dell'Università, né possono rappresentarla, dovendo invece agire sempre ed esclusivamente in nome e per proprio conto.

L'Università non si assume le obbligazioni di tali strutture. E' esclusa ogni garanzia dell'Università sui prestiti da loro contratti.

Si predilige la costituzione in forme associative a responsabilità limitata, dotate di propria personalità giuridica.

6. Durata dell'impegno

L'Ateneo partecipa o aderisce a Enti esterni la cui durata sia preventivamente definita e per i quali eventuali proroghe devono essere deliberate dagli organi deputati. La durata è correlata all'attività legata al perseguimento dei fini per i quali l'Ente è stato costituito.

7. Clausola di salvaguardia

Qualora l'attività delle strutture istituite e/o partecipate dall'Università possa, anche potenzialmente, arrecare qualsivoglia pregiudizio all'Università medesima, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, che hanno deliberato in merito alla costituzione o all'adesione alla partecipata, eventualmente consultati i rappresentanti e le strutture coinvolte, deliberano in merito alla soppressione, dismissione, liquidazione, cessione, scioglimento e/o recesso dall'Ente partecipato.

Costituiscono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possibili cause di recesso:

- situazioni di criticità di bilancio,
- previsioni di modifiche statutarie sostanziali,
- mancato adeguamento alla normativa vigente,
- mancato invio documentazione che consenta il monitoraggio dell'ente,
- assenza di attività scientifica,
- inerzia amministrativa da parte dell'ente.



La dismissione della partecipazione per raggiungimento dello scopo o per altre ragioni, nonché la liquidazione dell'ente partecipato seguiranno le regole del diritto comune.

8. Nomina rappresentanti negli organi degli Enti

I rappresentanti dell'Ateneo in seno agli organi amministrativi di indirizzo degli organismi partecipati sono proposti dal Rettore al Consiglio di Amministrazione che li designa, avendo cura di assicurare la coerenza tra le attività di tali organismi e il Piano di programmazione triennale dell'Ateneo.

I Rappresentanti sono tenuti a relazionare annualmente al Rettore sulle attività e i risultati degli Enti partecipati. La relazione deve essere inviata al Rettore entro il 30 giugno di ogni anno e deve contenere, oltre ad un'organica illustrazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento, anche gli elementi utili a porre in evidenza:

- l'interesse strategico dell'ateneo a mantenere la partecipazione;
- la ricaduta concreta della partecipazione sull'Ateneo.

I membri di nomina dell'Ateneo negli organi di gestione e controllo dell'Ente partecipato possono essere soggetti alla responsabilità per danno erariale ad iniziativa della Corte dei Conti in sede giurisdizionale e/o nelle responsabilità previste dal codice civile, specie in ambito societario.

9. Approvazione modifiche statutarie.

Le modifiche all'atto costitutivo o allo statuto degli Enti partecipati sono approvate dagli Organi che hanno deliberato la partecipazione o adesione. La delibera di Ateneo deve precedere quella degli organi della partecipata.

10. Versamento quote di adesione e/o annuali

Gli statuti possono prevedere l'erogazione, a carico degli enti partecipanti, di contributi iniziali per la costituzione del fondo e/o di eventuali contributi annuali ordinari solo ed esclusivamente se previsti al momento della costituzione. I contributi una tantum e/o annuali saranno a carico della struttura proponente fatta eccezione per la partecipazione a strutture dichiarate d'interesse generale per l'Università, con delibera degli organi di governo.

Il versamento delle quote annuali avviene a seguito dell'assunzione di determinazioni di spesa da parte del responsabile del budget cui la stessa viene imputata, in coerenza con le disposizioni regolamentari in materia di spesa.

11. Elenco partecipazioni e adesioni a Enti esterni e relative nomine

E' istituito un apposito elenco, aggiornato periodicamente e reso accessibile per la consultazione a chiunque vi abbia interesse, relativo agli organi partecipati dall'Ateneo e ai rappresentanti designati.

12. Monitoraggio

Al fine di assicurare all'Ateneo idonei strumenti di informazione circa le attività degli Enti esterni cui partecipa o aderisce, gli stessi sono tenuti a pubblicare sul proprio sito, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 i bilanci di previsione e consuntivi; sono inoltre tenuti a trasmettere all'Università i bilanci, i verbali delle sedute degli organi, un resoconto dell'attività svolta e eventuale altra documentazione richiesta.



I rappresentanti dell'Ateneo negli organi delle partecipate, sono tenuti a farsi parte diligente, oltre che per l'invio della relazione annuale di cui all'art. 8, anche nella segnalazione tempestiva e documentata all'Ateneo di ogni atto di straordinaria amministrazione che possa comportare ricadute sull'Ateneo, nonché nel trasmettere gli uffici eventuale documentazione richiesta.

La documentazione viene esaminata dalla Commissione istituita.

Il Rettore relaziona secondo necessità e almeno annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione sull'andamento delle partecipazioni dell'Ateneo.